Quarto potere (hepre) n. 10 (1976).

IL CODICE MALEDETTO

SE IL CODICE ROCCO OGGI E' CONSIDERATO FASCISTA, LA COLPA E' DEL FASCISMO

di Antonio Guarino

Quando, nell'immediato dopo-fascismo, gli antifascisti vecchi e nuovi si scagliavano in massa contro il Codice penale del 1930, il Codice Rocco, la cosa era ampiamente scusabile, tanto più che quel codice prevedeva e puniva severamente tutta una serie di reati inammissibili in un regime democratico. Ma quando, negli anni cinquanta e sessanta, la deplorazione radicale del Codice Rocco continuò ad essere conclamata in toni apocalittici, e ciò malgrado che buona parte delle previsioni di reato antidemocratiche fossero state eliminate, si entrò e ci si inoltrò nel puerile. Ed è puerile credere, in questi nostri anni settanta, che la «riforma» del Codice penale, data da anni per imminente, approderà ad altro risultato, se seriamente attuata, di un Codice Rocco riveduto e corretto, ma sostanzialmente identico a quello del 1930.

Questo non è soltanto il mio personale parere, ma è il parere, assolutamente privo di venature nostalgiche, di ogni giurista degno di questo nome, quale che sia la parte politica cui egli aderisca. Da Giovanni Leone a Giuliano Vassalli, tanto per intenderci su qualche personaggio di spicco.

Coloro che maledicono il Codice Rocco, come sentina e quintessenza del peggiore fascismo, sono le vittime ingenue e superficiali della propaganda fascista: la quale fu ovviamente ben felice di attribuire al fascismo un testo legislativo che, nelle sue strutture portanti, era stato invece il frutto di un'elaborazione approfondita e penetrante che si era iniziata e per gran parte svolta in tempi ben anteriori a quelli della presa di potere dell'ottobre 1922.

Prima di continuare, intendiamoci. Una riforma ci vuole, anzi è male che sia stata tanto ritardata e che, per necessità di cose, l'abbiano preceduta ritocchi frettolosi (frettolosi perché ur-

genti), parte derivanti dal legislativo e parte derivanti dagli interventi della corte costituzionale, che hanno rese talune zone del codice molto simili ad un mantello di Arlecchino. Dirò di più: a prescindere dalle residue ipotesi di reato male accasate nei tempi nostri (si pensi, ad esempio, ai così detti reati di opinione), tutto l'elenco delle fattispecie di reato, ivi comprese quelle più lontane dalle esigenze della politica, vuole essere attentamente riveduto ad oltre quaranta anni dai tempi (e dalle correlative situazioni sociali) in cui fu compilato. Ma io qui non mi riferisco al catalogo dei delitti e delle contravvenzioni; mi riferisco, e l'ho detto, alle « strutture portanti » del codice. Anch'esse hanno bisogno di aggiustature, è chiaro; ma non più di tanto. In altri termini, la « parte generale » del codice, la parte veramente importante dello stesso, è tuttora, almeno a mio giudizio, validissima.

Mi spiego. Il codice Rocco (che, beninteso, non esaurisce tutta la sterminata giungla delle nostre leggi penali) è composto di 734 articoli ripartiti in tre libri: il primo, relativo ai « reati in generale » (art. I-240); il secondo, relativo ai « delitti in particolare » (art. 241-649); il terzo, relativo in particolare ad alcune più caratteristiche « contravvenzioni » (art. 650-734), cioè ad ipotesi meno gravi di reato per le quali non è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione o della multa, ma la pena dell'arresto o dell'ammenda. Il salto di qualità che la codificazione del 1930 ha operato nei confronti delle codificazionì precedenti e di molte legislazioni straniere (legislazioni che il Codice Rocco ce lo hanno invidiato e non di rado lo hanno in parte imitato) non sta nel secondo e terzo libro, ma sta nel primo, nella famosa ed eccellente « parte generale », in cui si fondono al meglio, pur se non in modo assurdamente perfetto, le esigenze di due scuole penalistiche italiane addirittura celebri (e ben distanti, nei tempi e nelle concezioni di fondo, dal fascismo): la « scuola classica », cui aderiva, fra gli altri, Enrico Pessina, e la « scuola positiva », di cui era esponente, tra gli altri, Enrico Ferri, validamente seguito e difeso a Napoli dal nostro carissimo Enrico Altavilla.

La scuola classica ravvisava nel reato esclusivamente l'attentato alla pace ed all'ordine sociale e perciò si preoccupava esclusivamente di affermare la necessità di punire adeguatamente ed inflessibilmente il reo; la scuola positiva, ravvisando nel reo fondamentalmente un malato di antisocialità, propugnava all'inverso la necessità di emendare, sia pur afflittivamente il reo, allo scopo di riconquistarlo alla società. Due concezioni parimenti vere e parimenti radicali che una terza scuola penalistica sorta agli inizi del secolo. la « scuola tecnico-giuridica », cercò appunto di armonizzare in una sistematica unitaria, che tenesse conto sia dell'esigenza di punire il reo, sia dell'esigenza di emendarlo, o di tentare di emendarlo, attraverso la pena ed attraverso connesse « misure di sicurezza ».

Ed ecco chiarito perché il Codice Rocco, a parte il fatto che fu realizzato da un ministro guardasigilli che si chiamava Alfredo Rocco, merita proprio di essere chiamato piuttosto che codice « fascista » (come esigeva la propaganda del ventennio), « codice Rocco ». La scuola tecnicogiuridica, di cui il codice penale del 1930 è espressione, fece capo per l'appunto ad un Rocco, Arturo, fratello di Alfredo; Arturo Rocco, che, con altri eminenti penalisti dell'età prefascista, prefigurò, nelle sue linee essenziali, il codice che Alfredo avrebbe più tardi, nel 1930, portato a realtà.

Certo Alfredo Rocco, proveniente dal gazionalismo corradiniano, era in quelli anni un fascista, cui si devono alcune delle leggi più caratterizzanti del regime mussoliniano; certo Alfredo Rocco fu coerente al suo nazionalismo ed al suo fascismo quando pretese che nel nuovo codice fossero inserite le previsioni specifiche di reato che vanno giustamente sotto l'etichetta di « fasciste »; certo Alfredo Rocco fu il primo ad attribuire al fascismo ed esclusivamente al fascismo, nella relazione di accompagnamento del testo definitivo, l'originalità in ogni sua fibra del codice. Ma in quelle famose strutture portanti l'originalità « fascista » in realtà non c'era: c'era addirittura qualche principio civilissimo non del tutto gradito al regime dell'epoca. La realtà storico-giuridica del codice del 1930 (sempre, sia ripetuto per chiarezza, nelle strutture portanti) sta negli insegnamenti pre-fascisti e talvolta afascisti della scuola tecnico-giuridica, la scuola di Arturo Rocco, quindi sta, in linea mediata, nelle premesse della vecchia scuola classica, che il fascismo non sapeva neppure immaginarsi cosa

sarebbe stato, e della vecchia scuola positiva, che si potrebbe addirittura qualificare di antifascista ante litteram.

E perché Alfredo Rocco non mise da parte i principi della scuola tecnico-giuridica e non imbastì, alla maniera dei nazionalsocialisti germanici, un'altra scuola veramente ed integralmente fascista? Rispondo anche a questo. Perché, lasciando da parte ogni miserevole pettegolezzo sulla scuola penalistica « di famiglia » e via dicendo, Alfredo Rocco, piaccia o non piaccia, è stato a sua volta uno dei massimi giuristi del nostro secolo. Alle esigenze del fascismo egli cedette più volte, e come; ma di fronte alle esigenze fondamentali di una repressione penalistica civile e progredita egli, che oltre tutto si appoggiava ad una corte di collaboratori valentissimi di varia estrazione politica, non seppe e non volle cedere. Diamogli almeno questo riconoscimento: se lo merita.

Conclusione. Il regime fascista (come è, del resto, di ogni regime politico) si attribuì nel ventennio innumerevoli meriti e cercò attivamente di persuaderne gli italiani: per poco che gli fosse stato possibile, si sarebbe conferito anche il vanto di aver fatto cessare le eruzioni del Ve suvio. Quando, dopo il suo crollo, gli italiani « aprirono gli occhi », spesso andò a finire che invece, per influenza di una demagogia da quattro soldi, ancora più strettamente li chiusero. Non distinsero, e tuttora malamente distinguono, tra ciò che era genuinamene fascista (faccio per dire, il tribunale speciale per la difesa dello Stato) e ciò di cui il fascismo si era fatte le penne del pavone. E' avvenuto per il codice civile e per l'esordiente legislazione sindacale, per la legge comunale e provinciale e per la legislazione sul diritto d'autore. Tutto fascista perché tutto datato tra il 1922 e il 1942, e tutto da demolire perché tutto fascista.

Lo stesso per il codice penale del 1930, il codice Rocco. Al posto del quale le commissioni di riforma che si susseguono, senza mai concludere nulla, dovrebbero ideare un « nuovo » codice, diverso non solo nelle singole previsioni di reato, ma sopra tutto nei principi di base, nella « parte generale ». Dovrebbero, ma non ce la fanno. E non ce la fanno perché è ben difficile, in una società a struttura capitalistica, ideare un codice penale che sia sostanziosamente diverso, particolari a parte, da quello che già c'é. A meno di non voler tornare, per odio insopprimibile verso la sedicente impostazione fascista del codice maledetto ai « libri terribiles » di Giustiniano o al « partes secanto » delle Dodici Tavole.